






Legenda

-  Aerogeneratore
-  Percorso elettrodotoo interrato AT da realizzare
-  Futura stazione elettrica Terna S.p.A
-  Impianto di accumulo in progetto

ZONIZZAZIONE PRG COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA



STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO COMUNE DI ROCCAPALUMBA



STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO COMUNE DI LERCARA FRIDDI

 REGIONE SICILIA	 CASTRONOVO DI SICILIA	 ROCCAPALUMBA	 LERCARA FRIDDI		
 Falck Renewables ASSET DEVELOPMENT					
Committente: Falck Renewables Sicilia S.r.l. <small> Uffici amministrativi: via Alberto Falck, 4-16, 20099 Sesto San Giovanni (MI) W www.falckrenewables.eu Cap. Soc. € 10.000 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck Renewables S.p.A. Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 10531600962 - REA MI - 2538625 </small>					
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN PARCO EOLICO CON IMPIANTO DI ACCUMULO E DELLE OPERE CONNESSE DENOMINATO "ASTRA"					
Documento: PROGETTO DEFINITIVO			N° Documento: EPD0008		
ID PROGETTO: WF_ASTRA	DISCIPLINA: PD	TIPOLOGIA: EPD	FORMATO: A1		
Stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi					
FOGLIO: 1 di 1		SCALA: 1:50.000			
Progettazione: 		Progettisti:  			
<small> NEW DEVELOPMENTS S.r.l. piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS) dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott. ing. Amedeo Costabile dott. ing. Francesco Meringolo </small>					
Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	16/03/2022	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	Falck	Falck

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

provincia di palermo

OK

piano regolatore generale

OPERE DEGLI ARCHITETTI DI PALERMO
Elaborati in base ai quali si è
parere di congruità per la parcella
prot. 1215/1230

Relativo alla delibera
CC. n. 126 del 21.10.87

Approvato con D.A. n. 182/PRU
dell' 8.10.1988

ennio agrò studio di architettura
giocchino lo re e urbanistica s.r.l.
architetti

REGIONE SICILIANA

architetto carmelo ricciardo - via m. rapisarda
n. 190 - 90134 palermo - tel. 324899
part. IVA - 00730370822
cod. fisc. - RCCCM1.41B16P1000

ingegnere giovanni tesoriere
n. 22/a - 90134 palermo - tel. 324899
part. IVA - 00670590827 cod. fisc. - 0185M157P1002130



giocchino lo re
arch. carmelo ricciardo
ing. giovanni tesoriere

Il sindaco
IL COMMISSARIO AD ACTA
F. Francesco Vetrano

adottato dal consiglio comunale
con deliberazione n. del
approvata dalla C.P.C. nella seduta
del ... al nn. ...
Assessorato
pubblicato per giorni consecuti-
vi, dal ... al ... presso il
esposizione al pubblico presso il
palazzo comunale-ufficio di se-
gretaria.
AL D. A. N. ...
Il segretario comunale
Adottato con delibera Commissariale N. 1 del
03/07/1985 e pubblicato per gg. 20
consecutivi dal 29/07/1989 al 18/08/1989.

REGIONE SICILIANA
del Territorio e dell'Ambiente
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DOCUMENTO COSTRUTTIVO
407/PRU DEL 8/11/85
L'ASSESSORE
TIMBRO IL SEGRETARIO CAPO SEIA NA
FRANCESCO

RIADOTTATO CON DELIBERA COMMISSA-
RIALE N. ...
consecutivi dal 05.10.1988

MINUTA INTERNA AGGIORNATA AL 2007

pos. arch.:
L. 72-111



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Generalità

Art. 1

Applicazione del piano

Ai sensi della legge 17.8.1942 n. 1150, modificata con legge 6.8.1967 n. 765, e della L.R. 27.12.1978 n. 71, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme.

Art. 2

Norme generali

Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.R.G., in mancanza di piani, particolareggiati di esecuzione, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme.

CAPO II
Indici urbanistici

Art. 3

Descrizioni degli indici urbanistici

3.1. - L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dagli indici di cui ai seguenti commi:

3.2. - St = superficie territoriale. Per superficie territoriale, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale, si intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento di cui al seguente comma 3.6., comprende le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del P.R.G. (strade, nodi stradali, parcheggi, aree di rispetto, afferenti alle classificazioni B, C, D, di cui, all'art. 13 delle presenti norme) e delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area, ed al lordo delle strade esistenti previste dal P.R.G. internamente all'area, purché classificate di tipo E, F, G, all'art. 13 delle presenti norme.

3.3. - Sf = superficie fondiaria. Per superficie fondiaria (sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria If e Uf) si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale St, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e, quando richiesto, la superficie per opere di urbanizzazione secondaria S2. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unità di intervento.

3.4. - S1 = superficie per opere di urbanizzazione primaria, meglio elencate all'art. 4, legge 29.9.1964 n. 847, comprende le aree destinate a:

3.4.1. - strade classificate E, F, G, all'art. 13 delle presenti norme;

3.4.2. - spazi di sosta e parcheggio;

3.4.3. - verde primario;

3.4.4. - attrezzature ed impianti a rete di cui al successivo art. 8.1..

3.5. - S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria a norma del punto 2°

- del V° comma dell'art. 28 della legge urbanistica vigente, comprende le aree di cui all'art. 8.2. delle presenti norme, meglio definite all'art. 44, legge 22.10.1971 n. 865, come modificato con l'art. 17-bis, legge n. 441/1987.
- 3.6. - Sm = superficie minima di intervento. Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi (mq.).
- 3.7. - Q = rapporto massimo di copertura, misurato in percentuale (superficie coperta, misurata come da Regolamento Edilizio / superficie fondiaria) riferito a tutte le opere edificate (%).
- 3.8. - It = indice di fabbricabilità territoriale. Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni Ha. di superficie territoriale St (mc./ha.).
- 3.9. - If = indice di fabbricabilità fondiaria. Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf (mc./mq.).
- 3.10. - Ut = indice di utilizzazione territoriale. Esprime la superficie massima, in mq., costruibile per ogni ha. di superficie territoriale St (mq./ha.).
- 3.11. - Uf = indice di utilizzazione fondiaria. Esprime la superficie massima, in mq., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf (mq./mq.).
- 3.12. - V1 = indice di visuale libera. (Vedi art. 35 del Regolamento Edilizio).

Art. 4

Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi

- 4.1. - Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale, It e Ut, si applicano, nei piani particolareggiati di esecuzione e nelle lottizzazioni, cioè nei casi ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi degli artt. 5 e 6 delle presenti norme.
- 4.2. - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione, fondiaria, If e Uf, si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di piani particolareggiati o di lottizzazione approvati, sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento urbanistico preventivo.
- 4.3. - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria, If e Uf, specificano rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascun lotto.
- 4.4. - Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con piani di lottizzazione, dovrà essere indicata per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di fabbricabilità sui lotti stessi in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei lotti o dei gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dall'applicazione degli indici territoriali alla superficie totale dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione.
- 4.5. - Nel caso di intervento urbanistico preventivo a carattere pianivolumetrico sia nelle zone di villeggiatura (zone territoriali omogenee "C1") che in quelle di completamento (zone territoriali omogenee "B"), si applica il criterio della visuale libera per il distacco fra gli edifici e parte di essi. In questi casi è ammessa la costruzione sul filo stradale, per le sole strade interne all'area di intervento, esistenti o di progetto, ed un distacco minimo di ml. 2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria e dalle aree di urbanizzazione secondaria, misurato a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in mancanza di aggetti. Nei casi sopradetti, lungo il perimetro della zona di intervento, tra edifici e confini di zone diverse, la distanza

risulterà dall'applicazione della norma generale di regolamento edilizio.

4.6. - Nelle zone territoriali omogenee "B" l'edificazione è consentita sul preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 3519.

4.7. - Nel caso di intervento diretto, la superficie Sf corrisponde alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I Attuazione del piano

Art. 5

Modalità di attuazione del piano

- 5.1. - Il P.R.G. si attua secondo due modi: l'intervento urbanistico preventivo e l'intervento edilizio diretto, come specificato per ciascuna zona nelle presenti.
- 5.2. - ~~Comma~~ soppresso dal D.A. n. 767 del 09.11.1995.
- 5.3. - Nelle zone omogenee di completamento "B" sono consentiti sia l'intervento edilizio diretto, sia l'intervento urbanistico preventivo, nei limiti fissati dai successivi artt. 21, 22 e 23.

Art. 6

Intervento urbanistico preventivo

- 6.1. - Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, consistente in un piano particolareggiato di esecuzione secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica, ovvero in piani di lottizzazione (aventi valore e contenuto tecnico di piani particolareggiati di iniziativa privata), riferiti ad almeno un'unità urbanistica individuata nelle tavole del presente P.R.G. o ad una superficie minima di intervento fissata nelle norme delle varie zone.
- 6.2. - In esecuzione del disposto dell'art. 2, comma 1 e 2, L.R. 27.12.1978 n. 71, il presente P.R.G. è dotato di prescrizioni esecutive relative a zone a prevalente destinazione d'uso residenziale.
- 6.3. - In esecuzione delle norme di cui al Capo III della L.R. 10.8.1985 n. 37, alcune zone a prevalente destinazione d'uso residenziale, già edificate, del centro abitato sono normate con piani particolareggiati di recupero urbanistico, che hanno valore ed effetto di intervento urbanistico preventivo come definito dalle presenti norme.

Art. 7

Piani di lottizzazione

- 7.1. - Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G., nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le pre-

scrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.

7.2. - L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è inoltre subordinata, in base alla legge 6.8.1967 n. 765, anche alla stipulazione fra il Comune e le proprietà interessate di una convenzione, riguardante: la cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria o la monetizzazione di quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria, i modi ed i tempi di attuazione delle relative opere di urbanizzazione e tutti gli altri oneri ed obblighi a carico del lottizzante.

7.3. - Il contenuto della convenzione è quello fissato all'art. 85 del Regolamento Edilizio.

Art. 8

Opere di urbanizzazione

8.1. - Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione di energia elettrica e gas, la pubblica illuminazione ed il verde.

8.2. - Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzatura degli spazi pubblici destinati a parco e per il giuoco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, religiose e sanitarie, ivi ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi per conto degli enti territoriali.

8.3. - Le opere di urbanizzazione indotta costituenti gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzioni idrica e gas, le linee elettriche, le attrezzature viarie e di collegamento con la città e le zone già urbanizzate, ecc..

8.4. - La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed indotta afferente l'area da lottizzare sono a carico dei lottizzanti. Mentre, all'atto del rilascio della concessione per i fabbricati da realizzare previsti dalla lottizzazione dovrà essere corrisposto al Comune il contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria. Tale contributo corrisponde all'aliquota determinata dal Comune ai sensi dell'art. 41 della L.R. 27.12.1978 n. 71, limitatamente, però, alla quota parte afferente alle opere di urbanizzazione secondaria previste nelle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico del 31.5.1977.

Art. 9

Intervento edilizio diretto

Nelle zone dove non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ma è previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei singoli lotti è consentita dietro rilascio della concessione di edificare, nei modi e nei termini prescritti dalla legge 28.1.1977 n. 10, e dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 10

Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto e composizione del lotto minimo

10.1. - L'utilizzazione degli indici If e It, Uf e Ut corrispondenti ad una determinata superficie (Sf o St), esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di edificare sulle superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento a passaggio di proprietà. Tali superfici (Sf o St) deb-

bono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

10.2. - In entrambi i modi di attuazione, l'area di intervento minimo fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione o della concessione di edificare sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

Art. 11

Destinazione d'uso

11.1. - La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto come in quelli per l'intervento urbanistico preventivo, in base alle prescrizioni degli articoli precedenti.

11.2. - Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso dei suoli è subordinato alla autorizzazione della variante da parte del Comune.

11.3. - Per la variazione di destinazione d'uso dei fabbricati si applicano le norme del successivo art. 41.

TITOLO III ZONIZZAZIONE

CAPO I Zonizzazione

Art. 12

Divisione del territorio comunale in zone

12.1. - Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole, del P.R.G., secondo la seguente classificazione:

a) zone pubbliche e di interesse generale:

- zone destinate alla viabilità;
- zone a verde pubblico;
- zone per attrezzature urbane di interesse locale;
- zone per attrezzature ed impianti di interesse generale (Z.T.O. "F");

b) zone a prevalente destinazione d'uso residenziale:

- zona omogenea di completamento "A";
- zona omogenea di completamento "B2";
- zona già impegnata per l'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica;
- zona da sottoporre a speciale piano di recupero ex legge n. 457/1978;
- zone normate da prescrizioni esecutive ex art. 2, comma 1 e 2, L.R. n. 71/78;
- zone normate da piani particolareggiati di recupero urbanistico ex Capo III, L.R. n. 37/1985;

c) zone produttive:

- zone omogenee agricole normali "E1";
- zone omogenee agricole con vincolo speciale "E2";
- zone omogenee per insediamenti industriali "D1" (D.A. rég. territorio e ambiente n. 67/81 del 12.3.1981 e n. 310/82 del 7.8.1982);
- zone omogenee tecnico-commerciali-artigianali esistenti "D2";
- zone normate da prescrizioni esecutive ex art. 2 comma 1 e 2, L.R. n. 71/78;

d) zone a vincolo speciale:

- zone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497, per effetto dell'art. 1, legge 8.8.1985 n. 431;
 - zone da sottoporre a piano particolareggiato di recupero ambientale;
 - zone a vincolo storico-geologico;
 - zone a vincolo geologico ed idraulico-forestale;
 - zone a vincolo ferroviario;
- 12.2. - Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala, fa sempre testo la tavola a scala maggiore.

CAPO II

Zone di uso pubblico e di interesse generale

Art. 13

Definizione e classificazione delle strade

13.1. - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

13.2. - Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - autostrade;
- B - strade extraurbane principali;
- C - strade extraurbane secondarie;
- D - strade urbane di scorrimento;
- E - strade urbane di quartiere;
- F - strade locali.

13.3 - Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - **AUTOSTRADA**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le

eventuali intersezioni a raso semaforizzate, per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

13.4 - E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

13.5 - Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari" ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

13.6 - Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro e con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciale, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

13.7 - Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, ed F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati

con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Art. 13 bis

Definizioni stradali e di traffico

Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
- 2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
- 3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- 4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- 5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
- 6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
- 7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- 8) CENTRO ABITATO: insieme delle zone definite A, B2 - prescrizioni esecutive, piani particolareggiati di recupero ancorchè intervallate da strade, piazze, giardini o simili, aree di uso pubblico con accesso veicolare o pedonale. Nell'ambito delle varie zone gli edifici di nuova costruzione dovranno rispettare gli allineamenti dei fabbricati esistenti o autorizzati. Fuori dai centri abitati nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizione integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, si applicano le distanze previste dal D.P.R. 26.04.1993 n.147.
- 9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- 10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la stessa è in trincea.
- 11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
- 12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
- 13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
- 14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

- 15) **CORSIA DI EMERGENZA:** corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
- 16) **CORSIA DI MARCIA:** corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
- 17) **CORSIA RISERVATA:** corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
- 18) **CORSIA SPECIALIZZATA:** corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- 19) **CUNETTA:** manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 20) **CURVA:** raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
- 21) **FASCIA DI PERTINENZA:** striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 22) **FASCIA DI RISPETTO:** striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 23) **FASCIA DI SOSTA LATERALE:** parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 24) **GOLFO DI FERMATA:** parte della strada, esterna alla carreggiata destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 25) **INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI:** insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 26) **INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO):** area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 27) **ISOLA DI CANALIZZAZIONE:** parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
- 28) **ISOLA DI TRAFFICO:** cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
- 29) **ISOLA SALVAGENTE:** cfr. SALVAGENTE.
- 30) **ISOLA SPARTITRAFFICO:** cfr. SPARTITRAFFICO.
- 31) **ITINERARIO INTERNAZIONALE:** strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
- 32) **LIVELLETTA:** tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 33) **MARCIAPIEDE:** parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- 34) **PARCHEGGIO:** area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
- 35) **PASSAGGIO A LIVELLO:** intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
- 36) **PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE):** parte della strada separata dalla

carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) RACCORDO CONVESSO (Dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

43) RAMPA DI INTERSEZIONE: strada destinata a collegare due rami di una intersezione.

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.

52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lun

go il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

ART. 14

Spazi a parcheggio privato

14.1 - Gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all'art. 41-sexies della legge urbanistica modificata. Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse; ovvero in aree esterne di pertinenza all'edificio, oppure promiscuamente, e tale vincolo permanente di aree o locali deve effettuarsi a mezzo di dichiarazione all'atto del rilascio della concessione di edificare.

14.2 - Gli spazi di cui al comma precedente potranno essere previsti anche su aree che non facciano parte del lotto purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.

14.3 - Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone residenziali di completamento (zone omogenee territoriali "A e B") la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 41-sexies della legge urbanistica modificata.

ART. 15

Zone a verde pubblico

15.1 - Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani e dei parchi di quartiere.

15.2 - Tali zone si suddividono in zone a verde pubblico di interesse locale e di interesse generale.

15.3 - In ambedue le zone di cui al comma precedente sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè le attrezzature elencate rispettivamente ai successivi articoli 16 e 17.

15.4 - Tali costruzioni possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee con l'obbligo di sistemare a parco, conservando il verde eventualmente esistente, le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, aree che dovranno essere però di uso pubblico.

15.5 - Nel caso di realizzazione degli impianti da parte di privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria.

15.6 - Per ottenere la concessione e/o la autorizzazione edilizia le aree in oggetto devono essere dotate di urbanizzazione primaria.

ART. 16

Zone a verde pubblico di interesse locale

16.1 - Le zone a verde pubblico di interesse locale sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi e giardini di quartiere.

16.2 - Le costruzioni ammesse, quali integrazioni della destinazione di zona, sono: attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi, chioschi permanenti o provvisori, vetrine, tettoie, pensiline o tende, monumenti celebrativi, strutture precarie per il collocamento di mostre.

6.3 - Si applica l'articolo 15, commi 4, 5 e 6.

16.4 - In tali zone il piano si attua per intervento diretto su di una superficie minima di intervento, Sm., coincidente con le aree predeterminate graficamente sugli elaborati di P.R.G., applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,02 mq./mq.;
- b.1.) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- b.2.) Parcheggi di urbanizzazione primaria = 2,50 mq./100 mq. di Sm.;
- c) H = altezza massima = ml. 4,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 1;
- e) Q = rapporto massimo di copertura = 2,5%.

Art. 17

Zone a verde pubblico di interesse generale

17.1 - Le zone a verde pubblico di interesse generale (zone territoriali omogenee "F") sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani.

17.2 - Le costruzioni ammesse, quali integrazioni della destinazione di zona, sono quelle di cui al precedente articolo 16.2. - nonchè attrezzature per lo sport libero, ritrovi e ristoranti.

17.3 - Si applica l'articolo 15, commi 4, 5 e 6.

17.4 - In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico diretto, su di una superficie minima di intervento Sm. = 10.000 mq., salvo minori superfici purchè estese a tutta l'area predeterminata graficamente sugli elaborati di P.R.G., applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,02 mq./mq.;
- b.1.) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- b.2.) Parcheggi di urbanizzazione primaria = 2,50 mq./100 mq. di Sm.;
- c) H = altezza massima = ml. 6,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 1;
- e) Q = rapporto massimo di copertura = 2,5%.

17.5 - Nelle zone agricole normali "E1" è sempre possibile utilizzare i fondi per l'impianto di parchi urbani. L'autorizzazione per le costruzioni ammesse di cui al precedente comma 17.2 è subordinata all'impianto del parco sulle aree di pertinenza calcolate secondo l'indice U_f , nonchè al rispetto delle norme del presente articolo, previa specifica deliberazione del consiglio comunale.

Art. 18

Zone per attrezzature urbane di interesse locale

18.1 - Le zone per attrezzature urbane di interesse locale sono destinate ai servizi di uso pubblico ed alle attività collettive.

18.2 - Tali zone si suddividono in: zone per l'istruzione dell'obbligo, zone per attrezzature comuni e zone sportive.

18.3 - Zone per l'istruzione dell'obbligo. La destinazione d'uso dei suoli è riservata alla costruzione di edifici per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto e, ferme restando le specifiche norme di cui al D.M. 18 dicembre 1975 (norme tecniche sull'edilizia scalastica in G.U.R.I. n. 29 del 2 febbraio 1976, Supplemento ordinario) ed ai Decreti Ass. reg. per la Sanità n. 16451 del 20 settembre 1977 e n. 48423 del 18 aprile 1985 (norme tecnico-regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido), applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

18.4 - Zone per attrezzature comuni. Tali zone sono destinate alle chiese, ai centri civici, sociali, culturali, sanitari, amministrativi, ai centri commerciali e mercati di quartiere, e per pubblici servizi. In tale zona il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

18.5 - Zone sportive. Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero e cioè agli impianti ricreativi, sportivi e culturali. In tale zona il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria (compredente gli impianti coperti e scoperti) = 0,30 mq./mq., (calcio = 0,60 mq./mq.);
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 10,00;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

18.6 - Per tutte le zone indicate ai precedenti commi, nel caso di realizzazione di attrezzature degli impianti da parte di privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alle urbanizzazioni primarie.

18.7 - Per ottenere la concessione di edificare le aree in oggetto dovranno essere dotate di urbanizzazione primaria ai sensi del precedente art. 8.

Art. 19

Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale

19.1 - Le zone per attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone territoriali omogenee "F") si suddividono in zone per l'istruzione, culturali, religiose ed ospedaliere; zone per attrezzature ed impianti sportivi; zone per attrezzature ed impianti tecnico-distributivi e zone per attrezzature turistiche alberghiere.

19.2 - Zone per l'istruzione, culturali, religiose ed ospedaliere. Tali zone sono destinate alle attrezzature culturali e religiose di interesse comunale, ed alla costruzione di edifici per ospedali e per l'istruzione media superiore e comunque di livello superiore a quella dell'obbligo. Ferme restando le specifiche norme relative all'edilizia scolastica e a quella ospedaliera, in tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

19.3 - Zone per attrezzature ed impianti sportivi. Tali zone sono destinate alle attrezzature ed agli impianti di interesse comunale per la pratica dello sport e per le attività ricreative. In tale zona il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria (compredente gli impianti coperti e scoperti) = 0,30 mq./mq., (calcio = 0,60 mq./mq.);

- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 12,50;
- d) V1 = indice di visuale libera = 0,5.

19.4 - Zone per attrezzature ed impianti tecnico-distributivi. Tali zone sono destinate alla costruzione di mercati, macelli, mostre, officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti, caserme, carceri, uffici giudiziari. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V1 = indice di visuale libera = 0,5.

19.5 - Zone per attrezzature turistiche alberghiere. IN tali zone sono ammessi: pensioni, alberghi; nonchè locali per attività ricreative, negozi e bar, purchè tali locali siano connessi all'esercizio della attrezzatura alberghiera.

19.5.1. - In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo con superficie minima di intervento uguale a quella predeterminata nelle tavole di P.R.G., applicando i seguenti indici:

- a) It = indice di fabbricabilità territoriale = 10.000 mc./ha.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 15 mq./100 mc.;
- c) S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria = 15 mq./100 mc.;
- d) Aree di verde privato = 10 mq./100 mc.;
- e) H = altezza massima = ml. 10,50;
- d) V1 = indice di visuale libera = 1, con un minimo di ml. 6,00.

19.5.2. - Le aree e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria restano di proprietà del lottizzante a condizione che esse siano asservite alla attrezzatura alberghiera a mezzo di atto da trascrivere a cura del proprietario. Rimane, comunque, a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei servizi ed impianti necessari all'insediamento e del loro allacciamento alle reti pubbliche, nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura vigente nel territorio della Regione Siciliana.

CAPO III

ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE

Art. 20

Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale

20.1 - Tali zone sono destinate alla residenza ed alle attrezzature urbane, pubbliche e di interesse generale riportate nei grafici di piano, e sono suddivise in:

- 20.1.1. - Zona omogenea di completamento "A";
- 20.1.2. - Zona omogenea di completamento "B2";
- 20.1.3. - Zona omogenea di completamento "B3" - Con D.A. n. 767 del 09.11.1995 dette zone sono state equiparate alla normativa della zona "B2"
- 20.1.4. - Zona già impegnata per l'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica;
- 20.1.5. - Zona da sottoporre a speciale piano di recupero ex legge n. 457/78;
- 20.1.6. - Zona normata da prescrizioni esecutive ex art. 2, comma 1 e 2, L.R. n. 71/1978;

20.1.7. - Zone normate dai piani particolareggiati di recupero urbanistico ex Capo III, legge reg. n. 37/1985;

20.1.8. - Cassato D.A. n. 767 del 09.11.1995.

20.2 - Da tali zone sono esclusi: industrie, laboratori per l'artigianato produttivo e quelli per l'artigianato di servizio con macchinario, che produca rumore od odore molesto, macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

20.3 - Salvo particolari norme di zona, sono pure esclusi dalle zone residenziali, di cui al comma 20.1, i depositi o magazzini di merce all'ingrosso, e i grandi magazzini, gli ospedali e le case di cura, i palazzi per uffici, i cinematografi. Gli edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali potranno essere mantenuti, ma, se demoliti, non potranno essere sostituiti con analoghe costruzioni.

20.4 - Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli purchè sia garantita una superficie di parcheggio privato pari almeno alla superficie utile dell'officina e purchè i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti, e nei quali l'esito sonoro sia contenuto in 60 + 70 d.b..

20.5 - Sono altresì ammessi laboratori artigianali che non producono rumori o odori molesti.

Art. 21

'Zona omogenea "A"

21.1 - Nella zona omogenea "A", costituita dall'abitato il cui impianto morfologico urbano e la stessa qualità formale dei manufatti edilizi vanno preservati e dal Villaggio per minatori a sud, sono solo ammessi interventi finalizzati sostanzialmente al recupero evitando alterazioni dei volumi esistenti e dei caratteri architettonici e decorativi delle facciate. Queste zone, così come individuate nelle tavole di P.R.G. nn. P.3.a. e P.3.b. sono zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1 e 2, della Legge 5 Agosto 1978, n. 457.

21.2 - Il rilascio della concessione e/o della autorizzazione edilizia è subordinata alla formazione dei piani di recupero di cui all'art. 28 della Legge n. 457/1978, con le modifiche ed integrazioni disposte dal legislatore siciliano nell'ambito regionale. Detti piani di recupero dovranno prevedere gli interventi di cui all'art. 20 della L.R. 71/78 lettera a), b), c) e d).

21.3 - Nelle more dell'approvazione dei piani di recupero sono consentiti gli interventi edilizi, seguenti: a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, nè consentano destinazioni d'uso con essi compati-

11. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

21.4 - I fabbricati compresi nella zona "A" sono soggetti a particolari vincoli riportati nelle tavole di piano, e cioè:

21.4.1. - edifici monumentali. I fabbricati vincolati ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n.1089, individuati nella tavola di piano n. I.11.a., con il segno grafico 1., sono soggetti a restauro conservativo, così come definito alla lettera c), dell'art. 20, della Legge Regionale n. 71/1978, nel quadro delle indicazioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico.

21.4.2. - edifici di interesse ambientale. I fabbricati definiti di valore ambientale, individuati nella tavola di piano I.11.a., con il segno grafico 2., sono soggetti a risanamento conservativo, così come definito alla lettera c), dell'art. 20, della legge regionale n.71/1978, salvo che per le superfetazioni (parti aggiunte prive di valore storico-architettonico-ambientale), per le quali in caso di intervento è prescritta la demolizione ed esclusa la ricostruzione.

21.5 - Nei casi riguardanti zone con destinazione d'uso ad attrezzature urbane di interesse locale ed attrezzature ed impianti di interesse generale, nonché a verde pubblico di interesse locale e generale, di cui ai precedenti articoli 15., 18. e 19., ricadenti all'interno della zona omogenea "A" e riportati nei grafici di piano, il piano si attua a mezzo di intervento edilizio diretto:

21.5.1. - nel caso di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti commi 21.3 e 21.4.

21.5.2. - nel caso di area non edificata alla data di adozione del P.R.G. nel rispetto delle norme contenute ai precedenti articoli 16., 17., 18. e 19., a secondo della specifica destinazione d'uso delle aree stesse.

Art. 22

Zona omogenea di completamento

22.1 - La destinazione d'uso di tale zona è quella prevista dall'art. 20. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto e con intervento urbanistico preventivo.

22.2 - Fermi restando i particolari vincoli di cui al successivo comma 22.3., l'intervento edilizio diretto è consentito per trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione; sopraelevazione ed ampliamenti nonché nelle aree circondate da altri fabbricati la cui estensione non consente la previsione di una pluralità di edifici a scopo residenziale con relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (lotti interclusi) nei seguenti casi, ed applicando i seguenti indici:

22.2.1. - per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq.120:

a) If = indice di fabbricabilità fondiaria = 9 mc./mq.;

b) parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc., riducibili a 5 mq./100 mc. nei casi di demolizione e ricostruzione;

c) H = altezza massima = ml. 11,00;

d) V1 = indice di visuale libera = 0,5, salvo la edificazione sul preesistente

allineamento stradale.

22.2.2. - per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200:

- a) V = volume massimo consentito = mc. 1000;
- b) parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc., riducibili a 5 mq./100 mc. nei casi di demolizione e ricostruzione;
- c) H = altezza massima = ml. 11,00;
- d) V1 = indice di visuale libera = 0,5, salvo la edificazione sul preesistente allineamento stradale.

22.2.3.- per i lotti interclusi che abbiano una superficie non superiore a mq. 1000:

- a) If = indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc./mq.; è ammesso un indice superiore al predetto limite purchè esso non ecceda il 70% dell'indice preesistente;
- b) parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc., riducibili a 5 mq./100 mc. nei casi di demolizione e ricostruzione;
- c) H = altezza massima = non può superare l'altezza degli edifici circostanti e comunque, ml. 10,50;
- d) V1 = indice di visuale libera = 0,5, salvo la edificazione sul preesistente allineamento stradale.

22.3 - Per gli immobili individuati come edifici monumentali ed edifici di interesse ambientale nella tavola di piano n. I.11.a., con il segno grafico rispettivamente 1. e 2., è ammesso l'intervento edilizio diretto nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 21.4. (interlinea 21.4.1. e 21.4.2.).

22.4 - L'intervento edilizio diretto è, altresì, ammesso per le nuove edificazioni in quelle aree che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria, applicando indici e le superfici di cui al precedente comma 22.2.3.. La effettiva esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, almeno rete idrica, viaria e fognante, deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, della quale deve farsi esplicita menzione nell'atto di concessione edilizia.

22.5 - In tutti gli altri casi non contemplati dai precedenti commi 22.2, 22.3 e 22.4 il piano si attua a mezzo di intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato di esecuzione e/o piano di lottizzazione convenzionata), da approvarsi secondo la procedura richiesta per gli interventi urbanistici preventivi e fatti salvi gli allineamenti stradali preesistenti. Si applicano i seguenti indici:

- a) If = indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc./mq.; è ammesso un indice superiore al predetto limite purchè esso non ecceda il 70% dell'indice preesistente;
- b) parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc., riducibili a 5 mq./100 mc. nei casi di demolizione e ricostruzione;
- c) S1 = superficie per opere di urbanizzazione primaria;
- c.1.) verde attrezzato = 2,00 mq./100 mc.;
- d) S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria = 6 mq./100 mc.. Tali aree, essendo prevista nel P.R.G. la loro ubicazione e le relative attrezzature in sede propria, se ricadono al di fuori della superficie di intervento, in caso di lottizzazione vanno monetizzate, computandole nel rapporto sopra indicato e valutandone sulla base di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge sulla determinazione delle indennità di espropriazione, per pubblica utilità.

- e) Aree di verde privato = 3 mq./100 mc.;
- f) H = altezza massima = ml. 10,50;
- g) V1 = indice di visuale libera = 0,5, salvo la edificazione sul preesistente allineamento stradale; distanza minima dai confini = 5 metri; distanza minima dai cigli stradali = 5 metri per strade di sezione non superiore a metri 15,00;
- h) Q = rapporto massimo di copertura = 50%.

22.6 - Nel caso di lottizzazione convenzionata, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e indotta e monetizzare quelle relative alla urbanizzazione secondaria. Per quanto attiene le opere di urbanizzazione si applica il disposto del precedente art. 8.4. Per ottenere la concessione di edificare le aree in oggetto dovranno essere dotate di urbanizzazione primaria e indotta ai sensi dei precedenti artt. 8.1 e 8.3.

22.7 - Nei lotti di terreno ricadenti nella zona B2 già edificati, per la costruzione, demolizione e costruzione, sopraelevazione, ampliamenti etc., si applicano gli indici di cui al presente articolo.

Art. 23

Zone B0 di edilizia esistente

23.1 - Sono le parti dell'area urbana interessate dalla presenza di immobili abusivi sottoposti a procedimento di sanatoria, la cui permanenza non comporta pregiudizio per l'assetto territoriale.

In tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché interventi di adeguamento statico ed igienico.

Art. 24

Zona già impegnata per l'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica

24.1 - Questa zona, individuata graficamente nella tavola di P.R.G. P.3.a. è riservata all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica già finanziati, ed è normata con programmi costruttivi approvati dalla Amministrazione Comunale e già esecutivi, previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 71 del 1978 e disciplinati dall'art. 4 della legge regionale n. 86 del 1981.

24.2 - In tale zona si applicano le specifiche norme di cui agli anzidetti programmi costruttivi.

Art. 25

Cassato D.A. n. 767 del 09.11.1995.

Art. 26

Zone normate da prescrizioni esecutive

26.1 - In esecuzione del disposto dell'art. 2, comma 1 e 2, L.R. 22 dicembre 1978, n. 71, il presente P.R.G. è dotato di prescrizioni esecutive relative a zone a prevalente destinazione d'uso residenziale, che ne costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, quindi intervento urbanistico preventivo come definito dalle presenti norme.

26.2 - Le tipologie previste nelle norme tecniche di attuazione in tali zone sono da considerarsi prettamente indicative, pertanto vanno considerate la superficie di ingombro del piano seminterrato ed il volume complessivo della tipologia stessa da svilupparsi fuori terra di contro non va considerato il volume entro terra.

Art. 27

Zone normate da piani particolareggiati di recupero urbanistico

27.1 - In esecuzione delle norme di cui al Capo III della L.R. 10.08.1985 n. 37,

alcune zone, a prevalente destinazione d'uso residenziale già edificate, sono normate con piani particolareggiati di recupero urbanistico, che hanno valore ed effetto di intervento urbanistico preventivo come definito dalle presenti norme.

27.2 - In tali zone, individuate con delibera consiliare dalla Amministrazione Comunale e come agglomerati numero 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre), negli elaborati di P.R.G. tavv. n. P.3.a. e n. P.3.b., si applicano le specifiche norme d'attuazione allegate agli elaborati costituenti i piani particolareggiati di recupero urbanistico. In tali zone, a parziale modifica del capoverso del presente comma, si applicano gli indici previsti dal precedente art. 22 in funzione della superficie del lotto.

Art. 28

Cassato, in quanto la zona C1 è stata stralciata D.A. n. 767 del 09.11.1995.

CAPO IV

Zone produttive

Art. 29

Zone agricole

29.1 - Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura. Esse si distinguono in zone omogenee agricole normali "E1" e zone omogenee agricole con vincolo speciale "E2".

29.2 - In tali zone sono consentite, salve le specifiche prescrizioni di cui ai successivi articoli 30 e 31, e dopo l'individuazione della zona nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 6 L.R. 17/94 e successive modifiche.

29.2.1. - In tali zone sono consentite, salve le specifiche prescrizioni di cui ai successivi articoli 30 e 31, impianti o manufatti di cui all'art. 22 L.R. 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali, ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali, quali acqua solfurea, zolfo, acqua minerale e materiale di cava.

29.2.2. - costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri, ovvero svolte in sociale ed all'esercizio di macchine agricole, o dirette ad utilizzare risorse naturali, purchè per tali insediamenti il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità; nonchè tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

29.2.3. - allevamenti industriali: sono considerati allevamenti industriali tutti quei locali per ricovero animali che superano gli indici di cui al precedente punto 29.2.1. o che riguardano allevamenti di specie animali non contemplate allo stesso punto 29.2.1.. Gli allevamenti industriali si distinguono agli effetti delle norme edilizie che le disciplinano nelle seguenti categorie:

- a) bovini - equini;
- b) suini;

c) polli ed animali cunicoli e da pelliccia;

d) ovini;

e) eventuali altre specie di animali;

29.2.4. - costruzioni per industrie estrattive e cave nonchè per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo; sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico, nè alterino zone di interesse panoramico;

29.2.5. - Eliminato D.A. n. 767 del 09.11.1995;

29.2.6. - utilizzazione del fondo per l'impianto di parco urbano nei limiti fissati al precedente art. 17.5..

Art. 30

Zone omogenee agricole normali "E1"

30.1 - Le destinazioni d'uso di tali zone sono tutte quelle elencate al precedente art. 29.2.. Gli indici che si applicano sono quelli elencati ai successivi commi.

30.2 - Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, di cui al precedente art. 29.2.1., si applicano:

a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 3% della superficie del lotto

b) I_f = 0,03 mc/mq per abitazioni;

c) Piani fuori terra = 2, per costruzioni adibite ad abitazione.

d) V_l = indice di visuale libera = 1;

e) E' consentita la realizzazione di fabbricati con destinazione mista (magazzino e abitazione), applicando gli indici di cui sopra, a condizione che la porzione adibita a magazzino sia ubicata a piano terra.

30.3 - Per gli allevamenti industriali di cui al precedente art. 29.2.3., a secondo della sottoelencata tipologia dell'allevamento, si applicano:

30.3.1. - allevamenti di bovini, equini ed ovini:

a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,10 mq./mq.;

b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;

c) V_l = indice di visuale libera = 5, distanza minima dai confini = ml. 15;

30.3.2. - allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia:

a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,05 mq./mq.;

b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;

c) V_l = indice di visuale libera = 10, distanza minima dai confini = ml. 30.

30.4 - Per le costruzioni destinate alle industrie estrattive, di cui al precedente art. 29.2.4., si applicano:

a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,10 mq./mq.;

b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;

c) V_l = indice di visuale libera = 1, distanza minima dai confini = ml. 10;

30.6 - Parte stralciata D.A. n. 767 del 09.11.1995.

30.7 - L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di parco urbano, di cui al precedente art. 29.2.6., può avvenire nei modi e nei termini di cui al precedente art. 17.5., e nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 17..

30.8 - Per tutte le costruzioni di cui ai superiori commi 30.2, 30.3, e 30.4, la distanza dai cigli delle strade di P.R.G. e delle strade esistenti statali, provinciali e comunali, per le quali non sono previste dal P.R.G. zone di rispetto, è fissata in ml. 20 salvo maggiori distanze fissate dalle presenti norme o dai grafici di P.R.G..

30.9 - Per tutte le costruzioni di cui ai commi 30.3. e 30.4 la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a ml. 500..

- 30.10 - Parte stralciata D.A. n. 767 del 09.11.1995.
- 30.11 - Per gli edifici di cui ai commi 30.2 e 30.3 non sono ammessi scarichi nei canali, corsi d'acqua e fognature.
- 30.12 - Per gli edifici di cui al comma 30.4, non sono consentiti in ogni caso scarichi in fognature o canali senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.
- 30.13 - Fermo restando le disposizioni minerarie in materia, l'apertura di nuove cave nella zona agricola "E1" è ammessa purchè la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, e sempre che tali attività estrattive non provochino particolari problemi di traffico, ne alterino zone di interesse panoramico e gravata da vincolo paesaggistico.
- 30.14 - L'apertura di nuove cave non è soggetta al rilascio della concessione edilizia, bensì subordinata, previo nulla-osta della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, all'attestazione da parte del sindaco di non incompatibilità con le disposizioni di cui al comma precedente, nonché alla approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona, da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.
- 30.15 - Ai fini del rilascio della autorizzazione relativa alle attività estrattive di modesta entità, così come definita dal secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, la richiesta di accertata inesistenza di vincoli urbanistici di cui al primo comma dell'art. 18 della stessa legge regionale n. 7/1986 deve essere corredata dall'attestazione da parte del sindaco di non incompatibilità con le disposizioni di cui al precedente comma 30.13..

Art. 31

Zone omogenee agricole con vincolo speciale "E2"

- 31.1 - La utilizzazione di tali zone, anch'esse riservate all'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura, a causa delle caratteristiche di permeabilità dei suoli ed al fine di evitare la possibilità di inquinamento delle falde acquifere profonde, è subordinata alla realizzazione di sistemi perfettamente impermeabili per lo smaltimento delle acque reflue.
- 31.2 - Previo accertamento della compiuta osservanza del vincolo di cui al precedente comma, da effettuarsi in via preventiva in sede progettuale, in tali zone sono consentiti gli interventi di cui al precedente articolo 29.2. elencati sub 29.2.1. e 29.2.3.; mentre sono tassativamente vietati quelli elencati sub 29.2.4., 29.2.5. e 29.2.6. dello stesso art. 29.2., nonché l'apertura di nuove cave.
- 31.3 - Il certificato di abitabilità e/o di agibilità deve attestare esplicitamente la rispondenza delle opere eseguite al rispetto del vincolo di cui al precedente comma 31.1..
- 31.4 - Per le eventuali cave esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., ricadenti in zone agricole con vincolo speciale "E2", deve essere richiesta dalla


Amministrazione comunale entro tre mesi dalla approvazione definitiva del presente P.R.G. la revoca della relativa autorizzazione per incompatibilità della attività di cava con le disposizioni di cui al presente articolo. Successivamente alla detta revoca dovrà farsi luogo, nei modi e termini di legge, allo studio ed alla esecuzione delle necessarie opere di recupero ambientale.

31.5 - Per le zone Colle Madore, Cozzo Grotticelli e C.da Friddi per le quali sono segnalate rinvenimenti archeologici, le modificazioni dell'ambiente esistente vanno preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza.

Art. 32

Zone omogenee per insediamenti industriali "D1".

Vedi norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Consortile (P.R.G.C.) del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Palermo, quest'ultimo reso esecutivo con delibera del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. n. 12 del 27/07/2006.



Art. 33

Zone omogenee tecnico commerciali artigianali esistenti "D2".

33.1 - Le zone tecnico commerciali-artigianali esistenti sono destinate ad edifici

ed attrezzature per l'attività artigianale produttiva e di servizio, anche con macchinario purchè non produca rumore od odore molesto, a depositi e magazzini di merce all'ingrosso. E' consentita inoltre la installazione di laboratori, magazzini, depositi, rimesse uffici e mostre connessi alla attività artigianale o commerciale.

33.2 - In tali zone sono vietati gli insediamenti di produzione artigianale nociva di qualsiasi genere e natura; l'Ufficiale Sanitario dovrà rilasciare i relativi nulla osta all'insediamento tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico sanitari vigenti.

33.3 - Sono altresì vietate le destinazioni d'uso di immobili o parti di immobili ad abitazione di qualsiasi tipo, ivi comprese le abitazioni riservate al custode del plesso edificato.

33.4 - In tali zone il piano si attua per intervento diretto, sia per le nuove edificazioni nelle aree libere, che per la demolizione e ricostruzione, applicando i seguenti indici:

- a) S_m = superficie minima di intervento = mq. 1.500;
- b) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,45 mq./mq.;
- c) S_1 = superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
 - c.1.) parcheggi = 0,10 mq./mq. di S_f ;
 - d) H = altezza massima = ml. 10,80;
 - e) V_l = indice di visuale libera = 0,5, tranne che lungo il ciglio delle strade d'accesso per le quali sono fissate distanze minime di ml. 10,00, viggono le fasce di rispetto riportate nei grafici di piano ed in mancanza la distanza minima è di ml. 10,00.

Art. 34

Eliminato con D.A. n. 767 del 09.11.1995 in quanto il PIP non è stato adottato.

CAPO V

ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 35

Zone a vincolo paesaggistico

35.1 - Tali zone sono quelle perimetrare, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze naturali e Panoramiche, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per effetto della legge 8 agosto 1985, n. 431.

35.2 - La utilizzazione delle aree di cui al comma precedente è subordinata, nel rispetto delle specifiche norme connesse alla destinazione d'uso prevista nel presente P.R.G., al nulla osta preventivo della competente Soprintendenza alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche proposte.

35.3 - Nelle zone in cui è prevista l'attuazione del presente P.R.G. con intervento edilizio diretto, il certificato di abitabilità e/o di agibilità deve attestare esplicitamente l'avvenuta osservanza delle eventuali prescrizioni imposte con il nulla-osta di cui al comma precedente.

35.4 - Nelle zone in cui il presente P.R.G. si attua con intervento urbanistico preventivo il rilascio delle singole concessioni e/o autorizzazioni edilizie è subordinato ad una attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale con la quale si dichiara che le eventuali prescrizioni imposte con il nulla-osta di cui al

precedente comma 35.2. siano state riportate nel progetto urbanistico e/o eseguite e che i singoli progetti edilizi siano conformi alle eventuali prescrizioni imposte con l'anzidetto nulla-osta.

35.5 - Nelle zone di cui al primo comma la cui destinazione d'uso di Piano è quella di zona agricola "E1" ed "E2", sono tassativamente vietati gli interventi di cui al precedente art. 29.2. elencati sub 29.2.4., 29.2.5. e, 29.2.6., nonché l'apertura di nuove cave.

35.6 - Per le eventuali cave esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., ricadenti in zone di cui al primo comma, deve essere richiesta dalla Amministrazione Comunale entro tre mesi dalla approvazione definitiva del presente P.R.G. la revoca della relativa autorizzazione per incompatibilità delle attività di cava con le disposizioni di cui al presente articolo. Successivamente alla detta revoca dovrà farsi luogo, nei modi e termini di legge, allo studio ed alla esecuzione delle necessarie opere di recupero ambientale.

Art. 36

~~Zone da sottoporre a piano particolareggiato di recupero ambientale~~

36.1 - Tali zone riguardano quelle aree che in passato sono state oggetto di sfruttamento minerario. Queste aree non sono suscettibili di ulteriori trasformazioni urbanistiche, né edilizie, abbisognano al contrario di un esteso intervento di bonifica e riqualificazione ambientale che individui, altresì, tutti i possibili interventi di tutela, sia paesaggistici, che delle residue presistenze costituenti dei veri e propri reperti di archeologia industriale.

36.2 - In tali zone il piano si attua con intervento urbanistico preventivo costituito da piano particolareggiato di recupero ambientale di iniziativa pubblica, per la redazione del quale debbono essere rispettate le finalità di cui al precedente comma e quanto disposto dal D.A. n. 507 del 22.01.1991 dell'Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambientali.

36.3 - Sino alla approvazione del piano particolareggiato di cui al comma precedente è fatto divieto assoluto di eseguire, qualsivoglia trasformazione urbanistica ed edilizia, ivi compresa la mutazione di destinazione d'uso, con la sola esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili esistenti.

Art. 36 bis

~~Zone da sottoporre a piano particolareggiato di riqualificazione urbanistica~~

36.1 - Tali zone riguardano quelle aree, site ad est dell'area urbana, che in passato sono state oggetto di sfruttamento minerario. Queste aree, a causa del notevole disordine urbanistico e del permanere di contro di elementi di archeologia industriale di notevole interesse, abbisognano di un complessivo intervento di bonifica e riqualificazione ambientale ed urbanistica che individui, da un lato tutti i possibili interventi di tutela paesaggistica e delle residue pertinenze costituenti dei veri e propri reperti di archeologia industriale e dall'altro consenta una adeguata infrastrutturazione nelle parti interessate da insediamenti abitativi e produttivi.

36.2 - In tali zone il piano si attua con intervento urbanistico preventivo costituito da piano particolareggiato di riqualificazione urbanistica di iniziativa pubblica, per la redazione del quale debbono essere rispettate le finalità di cui al precedente comma.

36.3 - Sino alla approvazione del piano particolareggiato di cui al comma precedente è fatto divieto assoluto di eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ivi compresa la mutazione di destinazione d'uso, con la sola esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili esistenti, nonché degli interventi di adeguamento statico ed igienico".

Art. 37

~~Zone a vincolo storico-geologico~~

37.1 - Sono zone nelle quali insiste uno tra i rari affioramenti di PERMIANO del territorio della Sicilia, e che, quindi, vanno preservate per l'importanza storico-geologica che gli stessi rappresentano, nel mantenimento dell'uso agricolo.

37.2 - In tali zone sono tassativamente vietati:

37.2.1. - la realizzazione di strade classificabili di cat. A, B, C e D ai sensi del precedente art. 13.3.;

37.2.2. - colmate e/o discariche per rifiuti di qualsiasi tipo;

37.2.3. - la realizzazione di laghi e/o invasi artificiali anche a servizio dell'agricoltura;

37.2.4. - le costruzioni, gli impianti ed i manufatti di cui al precedente art. 29.2.2.;

37.2.5. - le costruzioni, le cave, le miniere e le attività di cui al precedente art. 29.2.4..

37.3 - In tali zone, salve le speciali cautele di cui al successivo comma 37.4.,

sono consentiti:

- 37.3.1. - le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura di cui al precedente art. 29.2.1., con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 30.2.;
- 37.3.2. - gli allevamenti industriali di cui al precedente art. 29.2.3., con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 30.4.;
- 37.3.3. - la utilizzazione del fondo per l'impianto di parco urbano nei limiti fissati al precedente art. 17.5..
- 37.4 - In ogni caso qualunque tipo di intervento previsto al precedente comma deve essere tale da non effettuare tagli dei suoli e non turbare l'aspetto geomorfologico di superficie.
- 37.5 - Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, elencate al precedente art. 37.3., da effettuarsi nelle aree di cui al primo comma possono essere autorizzate, previo accertamento della compiuta osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma, da effettuarsi in via preventiva in sede progettuale. Il certificato di abitabilità e/o di agibilità deve attestare esplicitamente l'avvenuta osservanza delle prescrizioni imposte.
- 37.6 - Per le eventuali cave, miniere ed attività di cui al precedente comma 37.2.5., esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., ricadenti in zone di cui al primo comma, deve essere richiesta dalla Amministrazione Comunale entro tre mesi dalla approvazione definitiva del P.R.G. la revoca della relativa autorizzazione per incompatibilità con le disposizioni di cui al presente articolo. Successivamente alla detta revoca dovrà farsi luogo, nei modi e termini di legge, allo studio ed alla esecuzione delle necessarie opere di recupero ambientale.

Art. 38

Zone a vincolo geologico ed idraulico-forestale

- 38.1 - Sono zone non suscettibili di trasformazioni edilizie ed urbanistiche per instabilità dei versanti o per la presenza di dissesti dovuti a frane in atto o alla presenza di attività erosiva delle acque fluenti superficiali, nonché le zone d'acqua occupate dall'alveo dei fiumi e dei torrenti e le aree demaniali e private, sui lati degli stessi.
- 38.2 - In tali zone è istituito un vincolo "NON AEDIFICANDI" ed è inibita la costruzione di nuovi edifici di qualunque tipo e l'ampliamento di quelli esistenti.
- 38.3 - E' altresì imposto il divieto assoluto di operare tagli sul terreno naturale, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo, potranno solo essere impiantate essenze arboree di medio ed alto fusto e potranno realizzarsi opere connesse alla bonifica idraulica dei siti (briglie, coperture di canali, fossi di guardia, scarnificazione e sistemazione delle scarpate e degli argini), nonché opere di sistemazione quali terrazzamenti e drenaggi.
- 38.4 - Nell'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma è fatto divieto assoluto di estirpare le essenze arboree già impiantate alla data di adozione di P.R.G..

Art. 39

Zone a vincolo ferroviario

- 39.1 - Le zone ferroviarie, a tutti gli effetti Zone Territoriali Omogenee "F", sono destinate ad impianti e costruzioni ferroviarie con i relativi fabbricati di servizio ed alle zone di rispetto attinenti di cui al Decreto Presidente della Re-

pubblica 11 luglio 1980, n. 753 ed al Decreto Ministro dei Trasporti 3 agosto 1981 in G.U.R.I. n. 229 del 21 agosto 1981.

39.2 - In tali zone sono tassativamente vietate le costruzioni di tipo residenziale, sono, invece, ammessi i fabbricati destinati ad alloggi di servizio del personale FF.SS..

TITOLO IV PRESCRIZIONI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 40

Eliminato D.A. n. 767 del 09.11.1995.

Art. 41

Variazione della destinazione d'uso dei fabbricati

41.1 - Per gli immobili già ultimati in base a regolare concessione edilizia rilasciata a norma dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è consentito il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancorchè diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purchè la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. E' in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio della destinazione in uso abitativo, alberghiero o ricettivo in genere.

41.2 - La variazione della destinazione d'uso, di cui sopra può essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia.

41.3 - L'autorizzazione di cui ai commi precedenti è rilasciata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, commi 3 e 4.

41.4 - Nelle zone produttive "D1", "D2" e normate da prescrizioni esecutive, di cui ai precedenti artt. 32., 33. è tassativamente vietato il mutamento di destinazione degli immobili all'uso residenziale.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Revoca e annullamento di atti deliberativi del Consiglio Comunale

42.1 - Con l'approvazione del presente P.R.G. devono intendersi revocati:

42.1.1. - l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 189 del 12 dicembre 1979 con il quale furono individuate le zone oggetto di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

42.1.2. - l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 187 del 24 novembre 1980, con il quale furono individuati gli immobili per i quali il

rilascio della concessione edilizia era subordinata alla formazione dei piani di recupero.

42.2 - Anche per effetto della intervenuta modifica, con legge reg. n. 37 del 1985, dell'art. 21 della legge reg. 27 dicembre 1978, n. 71, nonché per evidente incongruenza con le prescrizioni e le norme del presente P.R.G., l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 130 del 15 maggio 1982, con il quale si delimitavano le Z.T.O. "B" ai sensi del richiamato art. 21, legge reg. n. 71/1978, è da intendersi annullato con l'atto di adozione del presente P.R.G..

Art. 43

Negozi

43.1 - La costruzione di nuovi negozi e le trasformazioni di quelli esistenti è disciplinata dalle norme previste dal regolamento sul Commercio.

Art. 44

Strade locali esistenti al momento di adozione del P.R.G. e loro modifiche

44.1 - Le strade locali, esistenti nelle zone di completamento "A" e "B2" al momento di adozione del P.R.G., siano esse pubbliche, di uso pubblico o privato, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale, o concordato fra privati, o fra Comune e i privati.

44.2 - Soltanto nel caso di piano particolareggiato di esecuzione, redatto per iniziativa pubblica si possono attuare quelle modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal P.R.G..

Art. 45

Opere da eseguire previa autorizzazione

45.1 - L'autorizzazione del Sindaco sostituisce la concessione per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merce a cielo libero, per le demolizioni per l'escavazioni di pozzi e per le strutture ad esse connesse per aperture di accessi privati su fronti stradali per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazioni di cave o torbiere e per il cambiamento di destinazione d'uso.

45.2 - Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal Sindaco sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

45.3 - L'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

45.4 - L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Art. 46

Norme di adeguamento

Tutte le norme riportate negli elaborati di piano si intendono modificate in conformità a quanto previsto nelle presenti norme tecniche di attuazione.

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I	- Generalità	pag. 1
	Art. 1 - Applicazione del piano,	1
	Art. 2 - Norme generali	1
CAPO II	- Indici urbanistici	1
	Art. 3 - Descrizione degli indici urbanistici	1
	Art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi	2

TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I	- Attuazione del piano	pag. 3
	Art. 5 - Modalità di attuazione del piano	3
	Art. 6 - Intervento urbanistico preventivo	3
	Art. 7 - Piani di lottizzazione	3
	Art. 8 - Opere di urbanizzazione	4
	Art. 9 - Intervento edilizio diretto	4
	Art. 10 - Utilizzazione degli indici sul medesimo lotte e composizione del lotto minimo	4
	Art. 11 - Destinazione d'uso	5

TITOLO III ZONIZZAZIONE

CAPO I	- Zonizzazione	pag. 5
	Art. 12 - Divisione del territorio comunale in zone	pag. 5
CAPO II	- Zone di uso pubblico e di interesse generale	6
	Art. 13 - Definizione e classificazione	

	delle strade	pag. 6
Art. 13 bis	- Definizioni stradali e di traffico	8
Art. 14	- Spazi a parcheggio privato	11
Art. 15	- Zone a verde pubblico	11
Art. 16	- Zone a verde pubblico di interesse locale	11
Art. 17	- Zone a verde pubblico di interesse generale	12
Art. 18	- Zone per attrezzature urbane di interesse locale	12
Art. 19	- Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale	13
CAPO III	- Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale	14
Art. 20	- Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale	14
Art. 21	- Zona omogenea "A"	15
Art. 22	- Zona omogenea di completamento "B2"	16
Art. 23	- Eliminato in quanto la zona "B3" è stata equiparata alla normativa della zona "B2".	18
Art. 24	- Zona già impegnata per l'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica	18
Art. 25	- Cassato D.A. n. 767 del 09.11.1995.	18
Art. 26	- Zone normate da prescrizioni esecutive	18
Art. 27	- Zone normate da piani particolareggiati di recupero urbanistico	18
Art. 28	- Cassato in quanto la zona C1 è stata stralciata D.A. n. 767 del 9.11.1995.	19
CAPO IV	- Zone produttive	19
Art. 29	- Zone agricole	19
Art. 30	- Zone omogenee agricole normali "E1"	20
Art. 31	- Zone omogenee agricole con vincolo speciale "E2"	21
Art. 32	- Zone omogenee per insediamenti industriali "D1"	22
Art. 33	- Zone omogenee tecnico commerciali artigianali esistenti "D2"	22
Art. 34	- Eliminato in quanto il PIP non è stato adottato D.A. n. 767 del 09.11.1995	23
CAPO V	- Zone a vincolo speciale	23

Art. 35	- Zone a vincolo paesaggistico	pag. 23
Art. 36	- Zone da sottoporre a piano particolareggiato di recupero ambientale	24
Art. 36 bis		24
Art. 37	- Zone a vincolo storico-geologico	24
Art. 38	- Zone a vincolo geologico ed idraulico-forestale	25
Art. 39	- Zone a vincolo ferroviario	25

TITOLO IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I	- Prescrizioni particolari	pag. 26
Art. 40	- Eliminato D.A. N. 767 del 09.11.1995	26
Art. 41	- Variazione della destinazione d'uso dei fabbricati	26
CAPO II	- Disposizioni transitorie e finali	26
Art. 42	- Revoca e annullamento di atti deliberativi del Consiglio Comunale	26
Art. 43	- Negozi	27
Art. 44	- Strade locali esistenti al momento di adozione del P.R.G. e loro modifiche	27
Art. 45	- Opere da eseguire previa autorizzazione	27
Art. 46	- Norme di adeguamento	28